

ALLEGATO \_\_\_\_\_  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del



Oggi, 12 giugno 2013, a Venezia – Palazzo Balbi, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità  
Luca Coletto

Il Segretario Regionale  
per la Sanità  
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED [Signature]

CIMO ASMD [Signature]

CGIL MEDICI [Signature]

CISL MEDICI [Signature]

AAROI EMAC [Signature]

FVM [Signature]

FASSID [Signature]

FESMED [Signature]

ANPO ASCOTI FIALS [Signature]



Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l' applicazione dell' art. 1, comma 4, lett. c) , ultimo periodo, della L. 3 agosto 2007, n. 120, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

### PRENDONO ATTO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 2, comma 1, lettera e), ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 4, lett. c), della legge 3 agosto 2007, n. 120, stabilendo l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di definire, nell'ambito della gestione dell'attività libero professionale intramuraria, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, che devono essere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, e i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature; gli stessi importi devono essere tali da assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis) del medesimo comma 4;
- l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, lett. c), della novellata legge 3 agosto 2007, n. 120, prevede, altresì, che nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, sia trattenuta una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- il protocollo sottoscritto il 29 novembre 2012 tra la Regione Veneto e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria, con il quale è stato sottoscritto un documento di intesa, per l'applicazione nelle aziende sanitarie venete, relativamente all'anno 2013, dell'articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, del CCNL 3 novembre 2005, prevede

ALLEGATO \_\_\_\_\_

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del



l'impegno delle parti a definire con successivo accordo linee di indirizzo circa l'utilizzo delle risorse di cui al precedente capoverso;

- con nota prot.n. 132774 del 27 marzo 2013 la Segreteria regionale per la Sanità ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina, fornendo l'indicazione che la trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista sia applicabile solo a seguito di accordi aziendali secondo le procedure recate dall'art.4, comma 2, lettera G), dei CC.NN.NN.LL. dell'8.6.2000. Tale indicazione è stata peraltro confermata da parere del Ministero della Salute in data 29 marzo 2013;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le risorse derivanti dalla trattenuta del compenso dei dirigenti medici a rapporto esclusivo che esercitano attività libero professionale intramoenia, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della novellata legge 3 agosto 2007, n. 120, devono essere utilizzate dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, in conformità alle indicazioni regionali e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, per l'erogazione di prestazioni aggiuntive diagnostiche e ambulatoriali, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ed eventualmente ad attività di prevenzione, da svolgersi nei giorni feriali dopo le ore 20.00, nelle giornate di sabato dopo le ore 14.00 e nei giorni festivi.

Le predette prestazioni, effettuabili su base volontaria, al di fuori del normale orario di lavoro e di servizio dei dirigenti e nel rispetto della normativa in materia di riposo, sono remunerate nella misura oraria pari a euro 100.

Le risorse a disposizione sono utilizzate previa adozione di un piano delle attività, distinto da quello previsto dal protocollo del 29 novembre 2012 per l'acquisto di prestazioni ex articolo 55, comma 2 del CCNL dell'8.06.2000, che dovrà essere approvato dalla Segreteria regionale per la Sanità.

Le prestazioni oggetto del presente protocollo devono essere nettamente distinte sia da quelle rese in regime istituzionale sia da quelle rese in base all'articolo 55, comma 2 del CCNL dell'8.06.2000.

A tal fine le Aziende, oltre ad adottare uno specifico piano di attività, dovranno prevedere una specifica e distinta modalità di rilevazione oraria attraverso un codice dedicato.

Le parti prendono atto che le risorse utilizzabili per questa attività dovranno essere distintamente individuate e contabilizzate, secondo le indicazioni e modalità tecniche all'uopo predisposte dalla Regione. In particolare l'utilizzo delle risorse, non dovendo il relativo costo in alcun modo gravare sui bilanci delle Aziende, non potrà essere disposto se non a seguito della precisa quantificazione delle corrispondenti somme in entrata.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



I dirigenti medici che si rendono disponibili a svolgere le prestazioni finanziate con questa particolare modalità devono aver dato la propria disponibilità anche all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive ex art.55, comma 2 del CCNL dell'8.06.2000.

Le risorse non utilizzate nell'anno rimarranno a disposizione per le stesse finalità per l'anno successivo.

Ci si medici e ANPO ASCOT;  
Mi tengo a dire che il 5% delle  
trattenute della legge Balotelli  
dessa vengono usate a coprire spese  
del professionista già concordate  
e non possono aggiungerci

*[Handwritten signature]*

Le sottoscritte co.s.s. sottolineano la necessità  
che il presente documento unitamente venga correttamente  
e integralmente applicato a tutte le aziende sanitarie  
del Veneto.

6611 *[Signature]*  
ANPA ASSOCIATI MEDICI *[Signature]* FVM Rfm  
IAPD - STAC *[Signature]*  
CIRCO ASMD *[Signature]*  
INQUADROTI PIAS *[Signature]*  
- ASCO *[Signature]*